



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

Alle Unioni nazionali dei
produttori ortofrutticoli
elenco pec allegato

Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori
elenco pec allegato

Alle Associazioni nazionali
delle cooperative agricole
elenco pec allegato

OGGETTO: Pubblicazione del regolamento (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115.

Si fa seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115.

Al riguardo, si fa presente che il predetto regolamento apporta delle modifiche, direttamente applicabili, per l'attuazione dei programmi operativi tuttavia, nelle more di un adeguamento della rispettiva norma nazionale di riferimento, si fa rappresenta quanto segue:

- l'articolo 49 del regolamento 2021/2115 viene sostituito dal seguente:

*«Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, **lettere da d) a i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati**, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.»*

Tale disposizione consente anche alle OP che trasformano il prodotto dei propri soci, di poter prevedere nei programmi operativi investimenti nella ricerca (obiettivo d) e nei due obiettivi climatico-ambientali (obiettivi e ed f);

- l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

*«Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali **se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j)**, a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall'attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.»*

Pertanto, con tale modifica, per ottenere l'aumento percentuale sarà sufficiente che nei programmi operativi siano presenti uno o più interventi rientranti in almeno uno degli obiettivi indicati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mauro Quadri
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.